

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E DI SUBFORNITURA

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| PREMESSA..... | 2 |
| 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| 2 CLAUSOLE GENERALI E REQUISITI PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE | 3 |
| 2.1 Prima qualifica | 3 |
| 2.2 Mantenimento della qualifica | 3 |
| 2.3 Conformità agli ordini | 4 |
| 2.4 Gestione dei documenti forniti da Techmetal e delle norme di riferimento..... | 4 |
| 2.5 Riservatezza..... | 4 |
| 2.6 Fornitura di prodotti chimici..... | 4 |
| 2.7 Imballaggio e protezione | 5 |
| 2.8 Spedizione | 5 |
| 2.9 Ispezioni di accettazione e gestione di eventuali non conformità | 5 |
| 2.10 Tracciabilità e periodo di conservazione dei dati..... | 5 |
| 2.11 Diritto di accesso | 7 |
| 2.12 Deroghe e concessioni..... | 7 |
| 2.13 Richieste di responsabilità | 7 |
| 2.14 Controversie | 8 |
| 3 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LA CLASSE MERCEOLOGICA DI TIPO “A” | 8 |
| 4 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE DI TIPO “B”, “C”, “D” e “E” | 8 |
| 5 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE DI TIPO “F” e “G” | 8 |
| 6 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER CLASSE MERCEOLOGICA DI TIPO “H” | 9 |
| 7 AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO | 9 |

| | | | | |
|------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| 01 | Integrazione e aggiornamento | RGQ | DG | 01/09/2023 |
| 00 | Prima emissione | RGQ | DG | 16/06/2017 |
| Rev. | Natura delle modifiche | Redatto | Approvato | Data |

PREMESSA

Gentile Fornitore,

Techmetal S.r.l. (di seguito "Techmetal") è da sempre impegnata nel miglioramento della qualità e del livello di servizio offerto ai propri Clienti, anche attraverso l'eccellenza dei materiali, delle lavorazioni e dei servizi che acquista.

I fornitori di Techmetal rappresentano, quale parte integrante della catena dei processi, un elemento chiave per il successo delle strategie aziendali.

Allo scopo di consolidare la partnership tra l'azienda ed i suoi principali fornitori per raggiungere insieme i migliori risultati, Techmetal condivide con Voi le presenti Condizioni Generali di Acquisto e di Subfornitura.

Cordiali saluti.

La Direzione
Giuseppe Berlato

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e di Subfornitura (d'ora in avanti "CGA") si applicano a tutti gli acquisti delle categorie di seguito elencate conclusi tra Techmetal S.r.l., con sede legale in via Lago di Annone 13, 36015 Schio (VI), nella sua qualità di acquirente (in seguito "Techmetal") e il Fornitore (in seguito "Fornitore". Le CGA, unitamente alle condizioni particolari contenute nell'OdA (in seguito "OdA") e nei documenti ad essa allegati, costituiscono la disciplina integrale del contratto tra Techmetal ed il Fornitore e sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto proposto dal Fornitore verbalmente o nella conferma d'ordine o in ogni altro documento scritto non espressamente accettato dal Techmetal.

Le seguenti CGA si applicano alle seguenti categorie di acquisti (in via esemplificativa e non esaustiva):

- a) materie prime e componenti;
- b) lavorazioni meccaniche
- c) trattamenti termici e superficiali;
- d) lavorazioni di finitura superficiale;
- e) saldature;
- f) prove su materiali presso laboratori esterni;
- g) test non distruttivi;
- h) calibrazione degli strumenti;
- i) attrezzature.

2 CLAUSOLE GENERALI E REQUISITI PER TUTTE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

2.1 Prima qualifica

La prima qualifica di un nuovo Fornitore è effettuata con i metodi descritti dalla procedura del sistema di gestione per la qualità Techmetal PO 8.4.1. Nei casi in cui la categoria merceologica lo richieda (in particolare per le categorie C, D, E, F, G, H di cui all'art. 1) il Fornitore è invitato a inoltrare a Techmetal, immediatamente o al tempo stesso della prima qualifica, i documenti relativi a validazioni esterne o interne o certificazioni dei propri processi produttivi (ad es. cicli di trattamento termico applicabili, istruzioni NDT, metodi di calibrazione e simili) e del personale qualificato per eseguire i processi.

2.2 Mantenimento della qualifica

Almeno una volta all'anno le prestazioni dei fornitori sono valutate dall'area Qualità di Techmetal in termini di rispetto delle clausole espresse nel presente documento, della conformità dei prodotti / servizi acquistati e della puntualità nelle consegne. Tali valutazioni sono utilizzate per valutare il rischio del Fornitore per i clienti di Techmetal e per decidere se riconfermare il Fornitore per l'esercizio successivo.

Nel caso in cui un Fornitore qualificato disponga di diversi siti produttivi, egli si impegna a fornire prodotti / servizi provenienti dal sito (o dai siti) qualificati da Techmetal.

Inoltre, il Fornitore è tenuto a comunicare a Techmetal qualsiasi cambiamento o modifica rilevanti riguardanti il proprio sistema qualità, le certificazioni di terzi, nonché gli eventuali rinnovi di convalida o certificazioni di prodotti, processi e personale. Inoltre, il Fornitore si impegna a notificare a Techmetal le eventuali modifiche che possono avere un impatto significativo nella struttura dell'organizzazione / amministrazione e eventuali modifiche della ragione sociale.

In caso di deviazioni dagli obiettivi e requisiti sopra menzionati, Techmetal si riserva il diritto di escludere il Fornitore dall'elenco dei fornitori approvati Techmetal.

2.3 Conformità agli ordini – conclusione del contratto

Il contratto di fornitura tra il Fornitore e Techmetal, o i suoi rappresentanti, si considera concluso a seguito di invio dell'OdA da parte di Techmetal e successiva conferma d'ordine del Fornitore.

Il Fornitore ha diritto di comunicare entro tre (3) giorni di calendario successivi dal ricevimento dell'OdA eventuali modifiche nei quantitativi o nei tempi di consegna, restando inteso che le modifiche proposte dal Fornitore varranno quale controproposta soggetta all'accettazione espressa di Techmetal.

Nessuna integrazione o modifica delle CGA tra le parti, sia indicata nella conferma d'ordine dell'OdA, sia indicata in altri documenti, compresi i documenti di spedizione, può essere opposta a Techmetal, se non a seguito di accettazione espressa di quest'ultimo. La sottoscrizione e restituzione della conferma d'ordine o, in via alternativa, il suo mancato espresso rifiuto da parte del Fornitore nei tre (3) giorni calendario dalla data di emissione dell'OdA, comporta l'accettazione senza riserve da parte del Fornitore dell'OdA e delle CGA e termini contrattuali particolari ivi previsti.

Il Fornitore deve rispettare in modo puntuale ciò che è espressamente indicato nell'OdA e, nel caso di conto lavorazione, nei documenti di trasporto, particolarmente per quanto riguarda quantità, data di consegna, lavorazioni da eseguire, documenti / certificazioni da allegare alla fornitura. Tali documenti / certificazioni devono essere consegnati a Techmetal unitatamente al materiale oggetto di lavorazione o anticipati tramite posta elettronica.

2.4 Gestione dei documenti forniti da Techmetal e delle norme di riferimento

Salvo diversa indicazione nell'OdA, la documentazione fornita con l'OdA è valida esclusivamente per l'OdA relativo alla fornitura.

Se l'OdA o i documenti relativi (disegni, documenti di trasporto e simili) richiamino qualunque norma tecnica rilasciata da organismi di normalizzazione o da clienti Techmetal, il Fornitore deve possedere (o, in alternativa, ottenere da Techmetal) le ultime edizioni di tali documenti e verificarne la validità nei siti ufficiali o contattando il reparto Qualità Techmetal, al fine di conformarsi alle prescrizioni contenute in detta documentazione.

2.5 Riservatezza

Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Techmetal nonché i risultati eventualmente conseguiti nell'esecuzione del contratto, impegnandosi a trasmettere a quest'ultima ogni informazione e dato e riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni saranno estesi dal Fornitore anche nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori autorizzati. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi da Techmetal dovranno essere integralmente comunicati al Fornitore e fatti osservare ai propri eventuali subfornitori autorizzati. Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'OdA e nei relativi allegati e o documenti dallo stesso richiamati (come ad esempio, disegni, specifiche, modelli, campionatura etc.) dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi del contratto e non potranno essere comunicati. Il contratto non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di Techmetal.

2.6 Fornitura di prodotti chimici

Per quanto riguarda questo tipo di approvvigionamento, i prodotti e le sostanze acquistate devono essere muniti di schede tecniche di sicurezza tossicologica, dichiarando che il prodotto o la sostanza fornita è conforme alla normativa nazionale ed europea vigente in particolare alla normativa REACH.

Attraverso l'esecuzione del contratto, il Fornitore garantisce a Techmetal la conformità della fornitura con le

norme e gli standard vigenti nel Paese in cui il prodotto, oggetto della fornitura, viene consegnato o reso a Techmetal e in qualsiasi altro Paese in cui il Fornitore è stato informato che la fornitura sarà utilizzata.

A tal fine, il Fornitore deve inviare al momento della consegna o impegnarsi a consegnare, a prima richiesta di Techmetal, i certificati richiesti dalle normative applicabili e relativi alla fornitura.

Indipendentemente dal luogo in cui la fornitura viene prodotta o resa, il Fornitore garantisce altresì che la fornitura sia conforme alle disposizioni e alle norme vigenti in materia di requisiti e norme di qualità, tra cui la salute, l'igiene, la sicurezza, la tracciabilità dei prodotti e la protezione dell'ambiente.

2.7 Imballaggio e protezione

Qualora l'OdA non specifichi requisiti dettagliati per l'imballaggio / confezione del prodotto o per qualsiasi tipo di acquisto applicabile, le caratteristiche di imballaggio devono essere tali da garantire che il prodotto sia protetto da eventuali danni dovuti all'impatto o agli agenti atmosferici e che possa essere sollevato e trasportato nelle condizioni più sicure per gli operatori.

2.8 Spedizione

Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell'OdA sono vincolanti per il Fornitore. Il materiale riferito all'OdA deve essere consegnato al sito menzionato nell'OdA unitamente ad un documento di trasporto che elenca i dettagli dell'OdA e descrive esattamente il prodotto con la stessa codifica o descrizione descritta.

L'eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che: 1. il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell'OdA; 2. vi sia disponibilità di spazio necessario per lo stoccaggio a magazzino; in assenza, la merce potrà essere respinta a rischio e spese del Fornitore.

2.9 Ispezioni e gestione di eventuali non conformità

Techmetal si riserva il diritto di condurre ispezioni sui prodotti e servizi oggetto dell'OdA, volti a valutare la conformità, la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità del prodotto e/o servizio fornito, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia. Qualora tali ispezioni rivelino eventuali non conformità rispetto a quanto disposto, sia durante l'utilizzazione che dopo un eventuale reclamo dei clienti di Techmetal, Techmetal emette una specifica notifica documentata; il Fornitore deve rispondere entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento della notifica, a conferma che il reclamo segnalato è stato preso in carico per l'analisi, e deve essere fornita evidenza per quanto riguarda:

- a) i metodi utilizzati per trattare le non conformità (come la sostituzione, la riparazione, la rilavorazione e simili) e i rispettivi tempi necessari che dovranno in ogni caso non eccedere i sette (7) giorni di calendario successivi dalla notifica della difformità da parte di Techmetal, salvo diversi accordi scritti;
- b) le cause che hanno originato la non conformità dichiarata;
- c) le azioni correttive che sono state emesse per eliminare la causa della non conformità effettiva e il lasso di tempo per la verifica dell'efficacia.

Nei casi più rilevanti, Techmetal si riserva il diritto di effettuare audit straordinari allo scopo di rinnovare o sospendere la qualifica precedentemente assegnata al Fornitore.

2.10 Tracciabilità e periodo di conservazione dei dati

Si prevede che il Fornitore fornisca prove documentali di tutte le ispezioni effettuate durante le lavorazioni o la fornitura di servizi.

I certificati delle prove e degli esami effettuati, nonché le eventuali certificazioni da parte di fornitori

subordinati, devono essere correlati al prodotto / servizio di cui all'OdA e devono essere conservati secondo la tabella sotto riportata e presentati a Techmetal, o ai suoi clienti, nel caso di richiesta di Techmetal. Tutti i registri cartacei ed elettronici del Fornitore devono essere protetti, controllati, conservati diligentemente e tracciabili.

Il periodo minimo di conservazione dei record è indicato nella seguente tabella. Questo periodo può essere aumentato fino a diventare permanente: in tal caso, l'informazione sarà indicata nell'OdA di Techmetal.

| Documento | Periodo minimo di ritenzione (se non diversamente specificato nell'OdA) | Note |
|--|--|---|
| Scopo e certificazione del sistema di gestione per la qualità | 5 anni | Qualsiasi cambiamento nell'ambito e nella validità dei certificati deve essere notificato a Techmetal entro 48 ore |
| Riesame del sistema di gestione per la qualità | 5 anni | |
| Formazione generale risorse umane (per processi che richiedono validazione, vedi sotto) | Dalla data di addestramento fino a 3 anni dopo la cessazione dell'occupazione da parte dell'organizzazione | |
| Documenti di configurazione del prodotto (ad esempio disegni, specifiche) | Fino a nuova revisione | |
| Acquisti di documenti da parte di sub-fornitori (richiesta di acquisto, elenco dei fornitori approvati, specifiche e documenti di prova forniti dai subfornitori, documenti relativi ai controlli in ingresso) | Permanente | |
| Documenti di produzione (cicli di produzione, fogli di lavoro, ordini di lavoro) e documenti contenenti i risultati di ogni tipo di controllo, tracciabilità, prova e ispezione effettuati durante la lavorazione e all'accettazione finale, eventuali test di laboratorio | Permanente | |
| Documenti relativi alle prove di approvazione di tipo / qualificazione dei prodotti e dei documenti relativi alla convalida tecnica e alla convalida dei processi | Permanente | |
| Documenti relativi alla qualifica di processi che richiedono validazione, per i controlli non distruttivi, la formazione degli operatori, l'approvazione delle fonti di approvvigionamento, la verifica e la calibrazione degli strumenti monitoraggio e misurazione | Permanente | Qualsiasi modifica della validità di approvazione dei processi che richiedono validazione deve essere notificata a Techmetal entro 48 ore |
| Documenti relativi alla mancata osservanza presso il Fornitore e i suoi subfornitori | Permanente | |

| | | |
|--|---|--|
| Documenti relativi alla non conformità riportati da Techmetal, le relazioni dell'analisi svolta dal Fornitore in relazione a tali non conformità e informazioni sulle azioni correttive | Minimo 10 anni | |
| Sistema e piano di garanzia della qualità dei prodotti | Permanente | |
| Registrazioni relative ad audit di prima/seconda parte effettuati dal Fornitore presso il proprio sito e/o presso i subfornitori e azioni correttive prese in seguito a eventuali non conformità | Minimo 10 anni + 5 anni dalla data di cancellazione/sospensione | |

2.11 Diritto di accesso

Previa comunicazione, il Fornitore (inclusi eventuali subfornitori) dovrà consentire a Techmetal, al suo Cliente e agli Enti di Sorveglianza, l'accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti nonché alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, al fine di eseguire il controllo dello status delle commesse e audit periodici straordinari, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia.

2.12 Deroghe e concessioni

Ogni eventuale deviazione dai requisiti / specifiche deve essere comunicata formalmente a Techmetal: in tal caso il Fornitore si impegna a sospendere la spedizione in attesa che le azioni da intraprendere siano definite da Techmetal.

Nel caso il Fornitore ritenga che una difformità sia potenzialmente accettabile senza necessità di riparazione, o voglia richiedere una variazione rispetto a quanto richiesto sul disegno, specifica o contratto, può richiedere Deroga o Concessione, attraverso proprio modulo.

Per Deroga (prima della produzione) si intende l'autorizzazione scritta a scostarsi dai requisiti di un prodotto specificati originariamente per una quantità limitata di prodotti o per un periodo di tempo limitato.

Per Concessione (dopo la produzione) si intende l'autorizzazione scritta ad utilizzare o consegnare un prodotto che risulta non conforme ai requisiti specificati.

L'accettazione o meno della richiesta di Deroga o Concessione è sempre subordinata alla valutazione di Techmetal. Al termine del processo di valutazione, Techmetal invierà formale comunicazione scritta al Fornitore, il quale è tenuto ad archiviare ed allegare alla documentazione di prodotto tutte le richieste di Deroga e Concessione relative ai prodotti coinvolti. In caso di accettazione, il Fornitore sarà sollevato da responsabilità limitatamente a quanto indicato nella richiesta di Deroga o Concessione.

Resta inteso che per tutti i prodotti non-conformi Techmetal emetterà ed invierà al Fornitore un Rapporto di Non Conformità (NC) al quale il Fornitore dovrà rispondere entro e non oltre i 7 (sette) giorni di calendario successivi al ricevimento del Rapporto di Non Conformità, specificando l'azione di contenimento e l'azione correttiva messa in atto per risolvere la non conformità che dovrà essere accettata da Techmetal.

2.13 Richieste di responsabilità

Il Fornitore garantisce che le sue forniture o servizi siano conformi alle specifiche tecniche, disegni, modelli e campionature richieste da Techmetal e siano idonee allo scopo per cui essi sono destinati. Il Fornitore è responsabile per le misure volte a prevenire guasti e danni e altre attività sul campo.

Nel caso in cui il Fornitore sia ritenuto responsabile per guasti sul campo o azioni di richiamo, sarà considerato responsabile per tutti i costi sostenuti dai clienti di Techmetal.

2.14 Legge Applicabile e Foro Competente

Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie concernenti le presenti CGA o connesse alle stesse, che dovessero insorgere fra le Parti, salvo che siano soggette a mediazione in forza dell'obbligo imposto dalla legge, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza, con espressa esclusione dei fori alternativi.

3 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LA CLASSE MERCEOLOGICA DI TIPO "A"

Il Fornitore è tenuto a:

- a) acquistare tutte le materie prime, le componenti ed i servizi necessari per l'esecuzione del contratto da fonti certificate dal cliente di Techmetal o da Techmetal ovvero dal Fornitore medesimo, ma in tal caso previa approvazione da parte di Techmetal della procedura di certificazione del Fornitore. Il Fornitore mette a disposizione di Techmetal tutti i documenti che attestano la quantità, l'origine, la qualità, i controlli e le misure di riserva che ha effettuato o che sono state fatte da organizzazioni certificate su sua richiesta in relazione a tale stock. L'approvazione da parte di Techmetal non esonera in alcun modo il Fornitore dal rispetto degli obblighi previsti dai documenti contrattuali;
- b) fornire certificati di conformità, analisi o prove originali al momento della consegna del materiale, allegati al documento di consegna e/o precedentemente inviati tramite posta elettronica;
- c) indicare nel documento di trasporto il numero d'ordine Techmetal di riferimento, il materiale, il tipo, la dimensione;
- d) astenersi di inoltrare consegne parziali e / o di consegnare il materiale prima della data indicata nel contratto senza previa autorizzazione dell'ufficio acquisti di Techmetal. Le consegne devono essere evase in base alle scadenze stabilite nell'OdA, pena la facoltà di Techmetal di cancellare l'OdA e/o esigere il risarcimento del danno sofferto, incluse le eventuali penali richieste dal cliente finale di Techmetal.

4 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE DI TIPO "B", "C", "D" e "E"

- a) Il Fornitore non potrà nominare subfornitori senza l'espressa autorizzazione scritta di Techmetal;
- b) il Fornitore è tenuto a:
 - 1) effettuare le operazioni di lavorazione richieste, senza apportare alcuna modifica o alterazione che non sia stata espressamente autorizzata o notificata;
 - 2) informare tempestivamente il reparto di controllo della qualità Techmetal (o il contatto di riferimento) di eventuali danni / difetti rilevati sulle parti durante la fase di ricezione del materiale (cioè prima di eseguire le operazioni di lavoro richieste);
 - 3) informare tempestivamente il reparto di controllo della qualità Techmetal (o il referente di riferimento) su eventuali danni o perdite causate ai materiali ricevuti per il lavoro. A seguito di eventuali non conformità dovute al lavoro, e una volta accertata la responsabilità, il Fornitore si impegna a indennizzare i danni causati;
 - 4) identificare e gestire con cura tutti i materiali e/o le attrezzature fornite da Techmetal in conto lavorazione o in comodato per l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - 5) qualificare uno dei processi che richiedono validazione utilizzati e qualificare il rispettivo personale;
 - 6) con ogni consegna, fornire tutti i rapporti di ispezione (ad esempio: dimensionale, prova di durezza, PT, ecc.) e tutti i certificati finali di ispezione richiesti; tali documenti devono essere forniti al momento della restituzione del materiale lavorato e anticipati tramite posta elettronica.

5 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE DI TIPO "F" e "G"

- a) Il Fornitore non potrà nominare subfornitori senza l'espressa autorizzazione scritta di Techmetal;
- b) il Fornitore è tenuto a:
- 1) svolgere le prove richieste nel rispetto delle norme applicabili richiamate nell'OdA o nell'ambito del contratto o nel documento di trasporto allegato;
 - 2) informare tempestivamente il reparto controllo della qualità Techmetal di eventuali danni o perdite causate ai materiali ricevuti per effettuare i test richiesti;
 - 3) convalidare o avere uno dei processi che richiedono validazione qualificati e inoltre qualificare il rispettivo personale;
 - 4) al ritorno del materiale, consegnare i rapporti di prova e analisi elaborati su formati standard e approvati in fase di prima qualifica.

6 CLAUSOLE SPECIFICHE E REQUISITI PER CLASSE MERCEOLOGICA DI TIPO "H"

- a) Il Fornitore non potrà nominare subfornitori senza l'espressa autorizzazione scritta di Techmetal;
- b) il Fornitore è tenuto a:
- 1) effettuare le operazioni di calibrazione richieste nel rispetto delle norme applicabili;
 - 2) informare immediatamente il reparto controllo della qualità Techmetal di qualsiasi danno o perdita causata agli strumenti ricevuti per eseguire le operazioni di calibrazione richieste;
 - 3) convalidare o avere uno dei processi di calibrazione in uso qualificati e qualificare il rispettivo personale;
 - 4) alla restituzione del materiale, consegnare il certificato / rapporto di calibrazione, che deve comprendere:
 - l'identificazione dell'attrezzatura / standard di laboratorio utilizzati;
 - i dati di calibrazione rilevati quando gli articoli calibrati sono trovati fuori tolleranza (i.e. condizione "as-found").

7 AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Eventuali deroghe alle presenti CGA possono essere autorizzate solo da Techmetal per iscritto.

Il presente documento è emesso da Techmetal, che lo tiene aggiornato in caso di eventuali modifiche, cambiamenti e/o integrazioni.

L'OdA emesso da Techmetal riporta sempre i dettagli del presente documento, che viene messo a disposizione di tutti i fornitori nella sua ultima edizione sulla pagina web di Techmetal <http://www.techmetal.it>

Il Fornitore

Letti gli artt. 2.3. (accettazione dell'OdA), 2.12 (Deroghe o Concessioni), 2.14 (Foro Competente) nonché gli artt. 3. a) e d), 4. a), 5. a) e 6.a), delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e Subfornitura, il Fornitore dichiara di accettarli incondizionatamente e senza riserva alcuna, ove occorra anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano.

Il Fornitore